

ALMO NATURE

SOCIETÀ BENEFIT PER AZIONI

STATUTO

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Benefit per Azioni con la denominazione sociale di *Almo Nature Società Benefit per Azioni*, in forma abbreviata *Almo Nature Benefit SpA*, attualmente con Socio Unico.

Articolo 2) – DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Fondazione Capellino, che ne è proprietaria al 100%, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. Tale attività è esercitata nel rispetto dell'autonomia gestionale della Società, dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, delle finalità benefit della Società di cui al successivo 4.2 e del modello della *Reintegration Economy* di cui al successivo articolo 4.3.

Articolo 3) - SEDE

La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. c. c.

Articolo 4) - OGGETTO SOCIALE, ATTIVITA' BENEFIT E MODELLO ECONOMICO

4.1 La Società ha per oggetto la produzione e il commercio di alimenti per cani e gatti, nonché di accessori e prodotti per il loro trattamento e la loro igiene, ed ogni altro prodotto e servizio comunque connesso o strumentale, sotto la marca "Almo Nature" o altri marchi che il Consiglio di Amministrazione decidesse di sviluppare.

4.2 La Società persegue la propria finalità *benefit* attraverso il progetto "*Companion for life*" a favore dei cani e dei gatti, nonché attraverso il programma solidale denominato "*Shared fate*", che la Fondazione Capellino ha adottato a favore di tutti i dipendenti e collaboratori pro-tempore delle società controllate qualora venissero a trovarsi in condizione di difficoltà.

4.3 La Società è parte del modello economico denominato della *Reintegration Economy*, ideato da Pier Giovanni Capellino e condotto dalla Fondazione Capellino. C'è *Reintegration Economy* quando un'azienda destina i propri profitti (dedotti i costi, tasse e quanto necessario alla continuità aziendale) a valori in favore della vita rappresentata da tutti gli esseri viventi e non solo dal genere umano: Almo Nature destina tutto, anche sé stessa, attraverso la Fondazione Capellino suo azionista unico.

4.4 La Società può compiere tutte le operazioni, incluse quelle finanziarie, ritenute necessarie per il suo rafforzamento nel lungo termine sui mercati di tutto il mondo, per la sua finalità Benefit e per la realizzazione della *Reintegration Economy*: un'armonia olistica che pone il profitto al servizio dell'universale anziché dell'esclusivo interesse umano.

Articolo 5) - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 6) - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

6.1 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (sei milioni), in numero di 1.200.000 (un milione duecento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di 5 (cinque) euro ciascuna. Esso potrà essere aumentato nei modi e nei termini di legge anche mediante conferimento di beni in natura.

6.2 Le azioni emesse potranno anche appartenere a categorie speciali, anche a voto plurimo, nei limiti di legge.

6.3 La creazione delle azioni a voto plurimo potrà avvenire nell'ambito, e per effetto, di: a) un aumento del capitale sociale a pagamento (con e senza diritto di opzione); b) un aumento di capitale gratuito; c) la conversione di azioni già emesse; d) una trasformazione, fusione o scissione della Società.

Articolo 7) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

La trasferibilità delle azioni è libera.

Articolo 8) – OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

8.1 La Società può emettere obbligazioni, nel rispetto di ogni disposizione legislativa e regolamentare.

8.2 La Società può raccogliere dagli azionisti fondi e finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, nel rispetto di ogni disposizione legislativa e regolamentare.

Articolo 9) – ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea degli azionisti decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

9.2 L'Assemblea può tenersi ovunque nel mondo dove si trovino contemporaneamente presidente e segretario. Può essere tenuta anche in videoconferenza. Può essere convocata dall'azionista Unico nonché dal presidente del Consiglio di Amministrazione con preavviso, da inviarsi via e-mail, di cinque giorni di calendario. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

9.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona munita di delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società.

9.4 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza dal vice o dal presidente del socio unico o ancora da persona da lui designata. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

9.6 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che sia consentito: (i) al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10) – REQUISITI GENERALI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

10.1 Gli organi di amministrazione e controllo devono cooperare fra loro nel rispetto delle reciproche attribuzioni, su base informata, in modo efficiente e funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, con modalità semplici, tempestive e lineari. Ogni conflitto deve essere evitato attraverso la lettura dello Statuto.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, i Consiglieri e tutti i soggetti deputati al controllo interno ed esterno devono rispettare i seguenti requisiti:

- (a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per i soggetti che svolgono incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche, ai sensi dell'Art. 26 comma 3, D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 ovvero da successive eventuali modifiche o integrazioni della suddetta norma;
- (b) non essere stati condannati, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e soggetta ad impugnazione ovvero impugnata, per un qualsiasi delitto. Tale previsione non troverà applicazione nei casi di condanne per reati di opinione e persecuzione politica;
- (c) essere in possesso di comprovate competenze professionali (adeguatamente

documentate) funzionali all'oggetto sociale, associate a reputazione morale specchiata e generosità spontanea;

(d) essere culturalmente affini e motivati e comunque mai in contrasto con l'oggetto sociale e le finalità;

(e) non partecipare a regimi democratici ad associazioni, enti od organizzazioni segrete o che si pongano in contrasto con la previsione dell'Art. 18 comma 2 della Costituzione Italiana, o che, anche all'interno di gruppi palesi, occultando la loro esistenza tengano segrete finalità e attività diverse da quelle ufficiali, nascondendo l'identità degli adepti;

(f) non ricoprire incarichi in organismi concorrenti con le Società o gli enti partecipati del Gruppo Almo Nature.

10.3 La Società deve essere rappresentata nei Consigli di Amministrazione e negli organi di controllo delle Società o degli enti partecipati da membri designati dal consiglio nel rispetto dei requisiti statuari.

10.4 Il venir meno, successivamente alla nomina, dei requisiti statuari, ovvero l'adozione di provvedimenti di tutela della persona con limitazione della capacità di agire (interdizione, inabilitazione, nomina di amministratore di sostegno) costituiscono causa di decadenza immediata e automatica dalla carica.

Articolo 11) – AMMINISTRAZIONE

11.1 La Società è amministrata secondo il sistema monistico e prevede un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli azionisti.

11.2 I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non azionisti, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'anno di nomina, vanno quindi rinnovati o confermati dopo ogni esercizio.

11.3 Gli Amministratori, devono possedere i requisiti di cui al precedente Art. 10. L'eventuale perdita dei suddetti requisiti successivamente alla nomina comporta la decadenza dall'ufficio.

11.4 Agli amministratori si applica il divieto previsto dall'Art. 2390 codice civile.

11.5 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, ove ritenuto, un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto e delle finalità sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dell'Assemblea.

11.7 Il Consiglio di Amministrazione:

(11.7.a) su proposta del Presidente può nominare uno o più amministratori delegati, definendone i poteri mediante l'attribuzione delle relative deleghe;

(11.7.b) può istituire un comitato esecutivo composto dal presidente, dagli amministratori delegati e da uno o più altri amministratori con esclusione dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, definendone i poteri;

(11.7.c) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori generali nei limiti di legge.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile Benefit, individuandolo anche tra persone fisiche o giuridiche, interne o esterne alla Società, e attribuisce al medesimo compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, nel rispetto dell'Art. 4 dello Statuto. Qualora il Responsabile Benefit sia una persona giuridica, essa indica un referente persona fisica.

11.9 La rappresentanza legale della Società spetta, con facoltà di delega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri delegati nei limiti delle loro rispettive deleghe.

11.10 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, anche mediante mezzi di telecomunicazione, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due Amministratori.

11.11 Il Consiglio si riunisce, anche in tele-videoconferenza, il primo lunedì lavorativo di ogni mese (con esclusione del primo lunedì del mese di gennaio). Altresì è convocato dal Presidente o chi da lui delegato, mediante email inviata a tutti gli aventi diritto, almeno cinque

giorni di calendario prima del giorno fissato per la riunione, e in caso di particolare assoluta urgenza almeno ventiquattro ore prima. La comunicazione conterrà la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto dal precedente par. 9.6.

11.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Qualora i componenti del consiglio siano in numero pari e non si riesca a raggiungere la maggioranza, prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 12) COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

12.1 Il controllo della Società è esercitato da un comitato per il controllo sulla gestione, composto da almeno due membri, rieleggibili, eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, salvo il maggior numero richiesto dalla legge.

12.2 I membri del comitato per il controllo sulla gestione, oltre ai requisiti previsti dal precedente Art. 10, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 2409-septiesdecies e 2409-octiesdecies c.c. e almeno uno di essi deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.3 Non possono far parte del comitato per il controllo sulla gestione gli amministratori cui siano attribuite deleghe o cariche particolari ovvero che svolgano, anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di Società che la controllano o ne sono controllate.

12.4 Il comitato esercita le funzioni previste dalla legge.

12.5 Il comitato per il controllo sulla gestione, che elegge al suo interno il presidente, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto dal precedente par. 9.6.

Articolo 13) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi di legge.

13.2 L'Assemblea nel nominare il revisore o la Società di revisione ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.

13.3 Il revisore o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al D.Lgs. 39/2010 oltre a quelli indicati al precedente Art. 10. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore o della Società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore o nuova Società di revisione.

13.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I revisori sono rieleggibili.

Articolo 14) BILANCIO E UTILI

14.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e in caso di redazione del bilancio consolidato.

14.2 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è disposta dall'Assemblea dei Soci sentito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che rendiconta ai sensi di legge come la Società abbia perseguito le finalità di beneficio comune indicate nel presente statuto. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile Benefit dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Articolo 15) CONTROVERSIE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i componenti dell'organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante ricorso al giudizio unanime ed inappellabile di 3 arbitri nominati uno ciascuno dei 3 organi di governance in carica della Fondazione Capellino (Assemblea delle Finalità, Consiglio di Amministrazione, Comitato di Sorveglianza). L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Articolo 16) RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia di Società per Azioni e di Società Benefit.